

CLFC/2015/10 del 4 dicembre 2015

CONSIGLIO LOCALE DI FORLI' - CESENA

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO LOCALE DI FORLI' - CESENA.**

IL COORDINATORE
F.to Carlo Battistini

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CLFC/2015/10

CONSIGLIO LOCALE DI FORLÌ - CESENA

L'anno duemilaquindici il giorno 4 del mese di dicembre alle ore 9.30 presso Sala del Consiglio provinciale della Provincia di Forlì - Cesena, si è riunito il Consiglio Locale convocato dal Coordinatore con lettera PG AT/2015/8361 del 22 novembre 2015.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BAGNO DI ROMAGNA	Gabrielli Simone	Assessore	SI	1,5724
BERTINORO	Zaccarelli Nevio	Sindaco	SI	2,5384
BORGHI			NO	0,8634
CASTROCARO T. e TERRA del SOLE	Sanzani William	ViceSindaco	SI	1,6499
CESENA	Battistini Carlo	ViceSindaco	SI	20,1987
CESENATICO			NO	5,5679
CIVITELLA di ROMAGNA			NO	1,0861
DOVADOLA	Carnaccini Marco	Assessore	SI	0,6443
FORLÌ	Zaccarelli Nevio	Assessore	SI	24,4368
FORLIMPOPOLI	Peperoni Gian Matteo	Assessore	SI	2,9912
GALEATA			NO	0,8216
GAMBETTOLA	Battistini Eugenio	Assessore	SI	2,4223
GATTEO	Candoli Daniele	Assessore	SI	2,1470
LONGIANO	Sarpieri Widmer	Assessore	SI	1,7173
MELDOLA	Cicognani Vittorio	Assessore	SI	2,3730
MERCATO SARACENO	Casali Luciano	ViceSindaco	SI	1,7505
MODIGLIANA			NO	1,2797
MONTIANO			NO	0,6526
PORTICO e SAN BENEDETTO			NO	0,4594
PREDAPPIO			NO	1,6514
PREMILCUORE			NO	0,4665
ROCCA SAN CASCIANO			NO	0,7146
RONCOFREDDO			NO	1,0038
SAN MAURO PASCOLI	Ricci Azzurra	Assessore	SI	2,5990
SANTA SOFIA	Anagni Tommaso	Sindaco	SI	1,1692
SARSINA			NO	1,0467
SAVIGNANO sul RUBICONE	Bertozzi Natascia	Assessore	SI	3,9321
SOGLIANO al RUBICONE	Zamagni Loredana	Assessore	SI	0,9739
TREDOZIO			NO	0,5610
VERGHERETO			NO	0,7092
PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA			NO	10,0000

Presenti n. 16 pari a quote 73,12
Assenti n. 15 pari a quote 26,88

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.. Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO LOCALE DI FORLI' - CESENA.

Vista la L.R. 23.12.11 n. 23 *“Norme di organizzazione Territoriale delle Funzioni Relative ai Servizi Pubblici Locali dell’Ambiente”* che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì, dalla medesima data, la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito) e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

accertato che l’art. 5 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’ATERSIR il Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla normativa regionale citata ovvero quelle esercitate da ATERSIR, in sede di prima applicazione della L.R. 23/2011, con riferimento al territorio provinciale, che risulta costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre regioni che siano stati inclusi nell’ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente o dagli Amministratori locali delegati in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all’art. 11 della L.R. 6/2004;

rilevato che l’art. 8, comma 7 della surrichiamata L.R. 23/2011 prevede che per il funzionamento del Consiglio Locale gli Enti locali concludano un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l’organizzazione e l’eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con le previsioni dei compiti ad esso assegnati;

ritenuto approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio locale nel testo allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e rinviare ad un successivo provvedimento la costituzione dell’Ufficio di presidenza, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento stesso;

visto lo Statuto dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, approvato con deliberazione n. 5/2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il dibattito della seduta del Consiglio è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti;

a voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, n. 15 (quote 72,14)

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per il funzionamento del Consiglio locale di Forlì - Cesena” allegato al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

ATERSIR

Accordo per il funzionamento del Consiglio locale di Forlì - Cesena.

4 dicembre 2015

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo	7
Art. 2 – Costituzione e Presidenza del Consiglio	7
Art. 3 – Convocazione del Consiglio	7
Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio	8
Art. 5 – Modalità di votazione	9
Art. 6 – Ufficio di Presidenza	9
Art. 7 – Articolazioni funzionali.....	9

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 7 della **LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011 n. 23 "NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE "** (in seguito denominata legge) e ai fini dello svolgimento delle competenze ad esso assegnate dal comma 6 del medesimo articolo, il presente Accordo definisce le norme generali di funzionamento del Consiglio Locale di Forlì Cesena.
2. In particolare il presente Regolamento definisce o specifica:
 - a. le norme costitutive del Consiglio;
 - b. le modalità di convocazione;
 - c. le modalità di organizzazione dei lavori;
 - d. le procedure e le modalità di votazione;
 - e. le possibili articolazioni funzionali.

Art. 2 – Costituzione e coordinamento del Consiglio

1. Sono membri del Consiglio la Provincia di Forlì Cesena ed i Comuni della provincia di Forlì Cesena, rispettivamente rappresentati dal Presidente e dai Sindaci o dagli amministratori locali da loro delegati.
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Il consiglio, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della legge, elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute, presiederle ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del coordinatore del Consiglio sono assunte dal soggetto componente l'Ufficio di Presidenza all'uopo designato dal Coordinatore.
4. Un funzionario di ATERSIR incaricato dal Direttore svolge funzioni di segretario del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono assunte da altro collaboratore di ATERSIR all'uopo incaricato.

Art. 3 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Locale si riunisce su iniziativa del Coordinatore o quando un terzo degli Enti aderenti in ragione delle quote di rappresentatività ne facciano richiesta.
2. Il Coordinatore definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti componenti.
3. Il Consiglio Locale è convocato dal Coordinatore di norma attraverso posta elettronica certificata. E' ammessa la convocazione mediante lettera, fax o altri mezzi elettronici o, in caso di urgenza, mediante telegramma.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a. l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione;
 - b. l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c. eventuali, altre notizie o comunicazioni che il Coordinatore ritenga utile fornire ai componenti per agevolare i lavori del Consiglio;
 - d. l'indicazione di soggetti esterni invitati ai lavori del Consiglio.

5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli Enti almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, termine che può essere ridotto a ventiquattro ore nei suddetti casi di urgenza.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:
 - a. quando è possibile, è trasmessa allegata alla convocazione o per via telematica;
 - b. ovvero, è depositata presso gli uffici almeno tre giorni prima della seduta e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza fatti salvi eventuali altri termini previsti da speciali procedure.
7. I membri del Consiglio hanno diritto di prendere visione dei documenti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione.

Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge, il Consiglio è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione.
2. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Coordinatore apre la seduta ed invita il Segretario ad effettuare l'appello nominale.
3. Qualora l'appello, la verifica del numero legale o una qualsiasi votazione facciano constatare la presenza in aula di un numero di componenti inferiore al quorum strutturale necessario per la validità della seduta, il Coordinatore può disporre la sospensione per un periodo massimo di trenta minuti. Entro tale termine la verifica del numero legale deve essere ripetuta. Qualora il numero legale non venga raggiunto l'adunanza è dichiarata deserta ed il Coordinatore ne dispone l'immediata chiusura.
4. In apertura di seduta, sulla base degli argomenti da trattare, il Coordinatore comunica il contingentamento dei tempi di discussione e, conseguentemente, la durata massima degli interventi.
5. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Coordinatore o su richiesta, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, l'Assemblea dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.
6. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala riservata al pubblico, senza facoltà di intervento.
7. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.
8. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Coordinatore, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 9, l'Assemblea può deliberare il passaggio alla seduta riservata.
9. Durante la seduta riservata il pubblico non è ammesso in aula.
10. Il dibattito delle sedute del Consiglio è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Art.5 – Modalità di votazione

1. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevolmente espressi dai presenti in base alle quote di rappresentatività detenute.
2. L'espressione del voto è effettuata in forma palese.
3. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Coordinatore, assistito dal Segretario. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono stabiliti dal Coordinatore. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Coordinatore che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta.

Art. 6 – Ufficio di Presidenza

1. Al fine di coadiuvare il Coordinatore nella programmazione dei lavori del Consiglio e nell'esame preliminare degli argomenti da sottoporre allo stesso è costituito un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Coordinatore che lo convoca e lo presiede, dal rappresentante eletto a far parte del Consiglio d'Ambito e da quattro componenti effettivi più due supplenti eletti nel proprio interno con un'unica determinazione. La nomina ha durata quinquennale.
2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1 dell'art. 2.

Art. 7 – Articolazioni funzionali

1. Il Consiglio può articolarsi in:
 - a. commissioni tematiche;
 - b. aree territoriali omogenee.
2. Laddove istituite, le commissioni tematiche hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei suoi componenti.
3. Compongono le commissioni tematiche membri del Consiglio. Possono partecipare ai loro lavori, in qualità d'invitati, esperti incaricati, dirigenti degli enti convenzionati, ovvero amministratori degli enti aderenti.
4. Le commissioni tematiche hanno, di norma, carattere temporaneo e vengono istituite con deliberazione del Consiglio. Con il provvedimento di istituzione vengono stabiliti:
 - a. gli argomenti di competenza della commissione;
 - b. i suoi componenti;
 - c. la durata;
 - d. le caratteristiche della relazione finale all'Assemblea (per le commissioni temporanee);
 - e. le modalità di funzionamento;
 - f. il coordinatore della commissione.
5. Le aree territoriali omogenee, laddove istituite, sono articolazioni del Consiglio funzionali a garantire il mantenimento di stretti collegamenti con il territorio.
6. Compongono le aree omogenee membri del Consiglio. Possono partecipare ai loro lavori, in qualità d'invitati, esperti incaricati, dirigenti degli enti convenzionati, ovvero amministratori degli enti aderenti.
7. Le aree territoriali omogenee hanno, di norma, carattere stabile e vengono istituite con deliberazione del Consiglio. Con il provvedimento di istituzione vengono definiti:

- a. i limiti geografico - amministrativi entro i quali opera l'area;
- b. i suoi componenti;
- c. le finalità e le modalità di funzionamento;
- d. l'amministratore coordinatore dell'area.

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Carlo Battistini

Il segretario verbalizzante
F.to Dott.ssa Alessandra Neri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 21 dicembre 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna